CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 16 luglio 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Gioacchino ALESSANDRO	- Consigliere
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario – Relatore
Antonio CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA.	- Referendario
Francesca LEOTTA	- Referendario
Marina SEGRE	- Referendario
Mara ROMANO	- Referendario

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 173;

Vista la deliberazione n.11/2025/INPR, con la quale sono state approvate da parte di questa Sezione le "*Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005*".

Visto che, in data 30/01/2025, veniva assunta al prot. n. 984 di questa Sezione la determina sindacale n. 5 del 9 gennaio 2025 del comune di Joppolo Giancaxio, recante ad oggetto "*Proroga conferimento incarico di Esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, in materia di "politiche comunitarie, urbanistica e lavori pubblici", all'ing. Francesco Giglione, fino al 30.06.2025*";

Vista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, la deliberazione n. 100/2025/PRSP di questa Sezione;

Visto che l'Ente ha dato tempestivo riscontro con le note prot. C.d.c. del 13/03/2025, nn. 2211 – 2212 – 2213 e 2214, trasmettendo copia dei richiesti atti e documenti;

Vista la Deliberazione n.162/ 2025 /VSGO;

Vista la nota prot. C.d.C n. 4533 del 12/06/2025 del Comune di Joppolo Giancaxio;

Vista l'ordinanza n. 78/2025 con cui il Presidente ha convocato l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Giuseppe Vella.

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Controllo, ai sensi dell'art.1, comma 173, della L. n. 266/2005, sull'atto di spesa relativo all' incarico di consulenza conferito dal Comune di Joppolo Giancaxio (AG)

Valutazioni conseguenziali alla deliberazione n. 162/2025/VSGO.

PREMESSO CHE

In data 30/01/2025 veniva assunta al prot. n. 984 di questa Sezione la determina sindacale n. 5 del 9 gennaio 2025 del comune di Joppolo Giancaxio, recante ad oggetto "*Proroga conferimento incarico di Esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 26 agosto 1992, n. 7, in materia di "politiche comunitarie, urbanistica e lavori pubblici", all'ing. Francesco Giglione, fino al 30.06.2025*".

Dall'esame della suddetta determina, si apprendeva che l'Ente prorogava un incarico di esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/1992, in materia di "*politiche comunitarie, urbanistica e lavori pubblici*", all'ingegnere Francesco Giglione fino alla data del 30/06/2025.

In particolare, emergeva che la predetta proroga conseguiva all'atto n. 18 del 12/07/2023 di conferimento dell'incarico, cui succedevano n. 3 proroghe (determinazioni sindacali nn. 22 del 3/10/2023, 10 dell'01/07/2024 e 4 del 8/01/2024) con le quali il Sindaco reiterava l'esigenza di avvalersi delle competenze professionali dell'ingegnere.

Di talché, con la determinazione n. 5/2025, oggetto del presente controllo, si ribadiva di prorogare l'incarico all'ing. Giglione affinché espletasse "*le attività di consulenza giuridico-amministrativa e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione, progettazione ed implementazione di procedure finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi in materia di Politiche Comunitarie, Urbanistica e Lavori Pubblici nonché ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle prerogative del Sindaco, rientranti nelle materie sopra indicate e nelle competenze tecnico professionali dell'esperto*".

L'incarico veniva prorogato per la durata di sei mesi e con pattuizione di un compenso lordo pari ad euro 6.000,00, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente e del professionista.

Ai fini dell'espletamento del controllo *ex* art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, con nota prot. C.d.c. dell'11/03/2025, n. 2147, è stato chiesto all'Ente "*di trasmettere:*

- le determine sindacali n. 18 del 12/07/2023, n. 22 del 3/10/2023, n. 4 dell'8/01/2024 e n. 10 dell'1/07/2024 con le quali si è conferito e, successivamente, prorogato l'incarico di esperto all'ing. Giglione unitamente agli eventuali allegati dalle medesime richiamati;

- il disciplinare di incarico sottoscritto con il professionista;

- la dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità prevista dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013 sottoscritta dall'ingegnere".

L'Ente ha fornito tempestivo riscontro (prot. C.d.c. del 13/03/2025, nn. 2211 – 2212 – 2213 e 2214), trasmettendo copia dei richiesti atti e documenti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, questa Sezione, con deliberazione interlocutoria n. 100/2025/PRSP, approvava la relazione del Magistrato istruttore relativa a detto incarico e, conseguentemente, ne trasmetteva copia all'Ente affinché fornisse "*entro 30 giorni dal ricevimento, la documentazione richiesta nonché le proprie controdeduzioni sugli esiti della sopra citata relazione*".

In particolare, in seno alla predetta relazione, si rilevava come la proroga in questione sembrasse concretare "*una replicazione dell'incarico senza alcuna diversificazione e/o specificazione delle esigenze atta a giustificare il sistematico rinnovo del medesimo incarico*".

Ciò in quanto sia negli atti prodromici alla proroga *de qua*, trasmessi dall''Ente, che nell'atto stesso di proroga – oggetto del presente controllo - emergeva:

- una generica "*necessarietà*" della stessa in virtù della "*qualificata collaborazione professionale esterna*" prestata dall'ingegnere;

- il ricorso alla formula stereotipata in ciò consistente: "*ritenuto necessario, nell'interesse dell'Ente, di continuare ad avvalersi della qualificata collaborazione professionale esterna dell'ing. Giglione*";

- identiche funzioni/attività estrinsecabili in "*consulenza giuridico- amministrativa e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione, progettazione ed implementazione di procedure finalizzate alla realizzazione e gestione di programmi/progetti/interventi in materia di Politiche Comunitarie, Urbanistica e Lavori Pubblici*" e in "*ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle prerogative del Sindaco, rientrante nelle materie sopra indicate e nelle competenze tecnico professionali dell'esperto*".

<u>Da ciò scaturivano le seguenti richieste istruttorie:</u>

- con riferimento all'attività già prestata dall'ing. Giglione in virtù delle determine di proroga nn. 4 dell'8/01/2024 e 10 dell'1/07/2024, di trasmettere la relazione prevista dall'art. 14, comma 4, della l.r. n. 7/1992;

- con riferimento all'attività consulenziale in atto, promanante dalla determina oggetto del presente controllo (n. 5 del 9/01/2025), di fornire una relazione circostanziata: *i)* sull'attività finora concretamente svolta dall'Esperto in favore del Sindaco e sui risultati conseguiti; *ii)* sugli specifici obiettivi e risultati che il Sindaco intende conseguire, nell'espletamento delle sue funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, mediante il supporto dell'Esperto incaricato; *iii)* su quali siano i perduranti motivi che giustificano il sistematico rinnovo del medesimo incarico.

In data 22/04/2025, con nota prot. n. 3244, l'Ente ha dato riscontro alla relazione del Magistrato istruttore trasmettendo la documentazione richiesta.

In esito all'esame della documentazione trasmessa e delle controdeduzioni dell'Ente si concludeva, giusta deliberazione della Sezione n. 162/2025/VSGO, nel senso di

ritenere che la proroga dell'incarico conferito all'ing. Giglione si poneva in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 14, comma 1, della l.r. n. 7/1992, nella sua formulazione *ratione temporis* vigente.

Ciò in quanto dagli atti trasmessi traspariva l'esigenza di sopperire, attraverso la proroga *de qua*, alla carenza di personale presso l'ufficio tecnico comunale e/o comunque alla "non qualificazione" del personale addetto a questo ufficio.

Con la conseguente violazione della disciplina compendiata all'art. 14, comma 1, della l.r. n. 7/1992 che, in virtù della dichiarazione di incostituzionalità n. 70/2022, non ammette la nomina dell'esperto del Sindaco per lo svolgimento di attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'Ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità.

Con nota, prot. C.d.C n. 4533 del 12/06/2025, l'Ente ha comunicato che, in ottemperanza a quanto rilevato nella deliberazione n. 162/2025/VSGO, ha revocato, con determinazione sindacale n. 14 del 2025, l'incarico di esperto del Sindaco conferito all'ing. Giglione.

Con l'ordinanza n. 78/2025, il Presidente ha convocato l'adunanza al fine di sottoporre le risultanze dell'istruttoria all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art.1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha previsto che gli atti di spesa relativi ai precedenti commi 9, 10, 56 e 57, di importo superiore a 5.000 euro, devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità di tale previsione normativa è riconducibile all'accertamento, di tipo collaborativo, da parte della Corte, dell'idoneità dell'attività amministrativa posta in essere dagli enti controllati a raggiungere determinati risultati, attraverso una verifica della sua efficacia, efficienza ed economicità, che non può comunque prescindere da un riscontro della conformità della stessa a norme giuridiche. Tali previsioni, inoltre, si integrano con l'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004 n. 311, che stabilisce l'obbligo di trasmissione, per gli Enti

locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, alla Magistratura contabile degli atti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e di consulenza ad estranei alla pubblica amministrazione, a prescindere dal valore monetario, con obbligo di valutazione dell'organo di revisione dell'ente.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che gli Enti locali con popolazione superiore a 5000 abitanti, sono obbligati alla trasmissione degli atti di incarico aventi oggetto, non solo uno studio o una consulenza, ma, altresì, una ricerca e ciò proprio in forza delle sopra citata disposizione normativa (art.1, comma 42, L.311/2004)

In riferimento ai parametri del controllo, la giurisprudenza contabile ha affermato che" l'accertamento *dell'illegittimità per il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di legge (talora verificabile nei limiti di sindacabilità di scelte discrezionali) comporta da un lato l'obbligo di rimuovere, ove possibile, l'atto con un provvedimento di secondo grado e dall'altro la responsabilità del soggetto che lo ha posto in essere*" (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 244/08).

Siamo in presenza, dunque, di una verifica sulla gestione con riscontro esterno e successivo, avente ad oggetto non solo la legittimità, ma anche la regolarità dell'atto, alla stregua di un complessivo controllo non già di stretta legalità, ma strumentale a processi di autocorrezione da parte dell'ente controllato.

In merito, invece, ai presupposti di legittimità per il ricorso ad incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, questi sono, specificamente, enucleati dall'art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come a più riprese modificato.

La linea interpretativa restrittiva è, tuttavia, costante, in quanto, in un'ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno.

A tal fine, il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. 165/2001, introdotto dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche "*di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,*

continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale […]".

Il successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, individua, infatti, i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

f) per gli Enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti. La norma che viene in considerazione è l'art. 1, comma 42, della l. n. 311/2004, che la Sezione Autonomie, con delib. n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla l. fin. 2006, ma la cui vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina (finalizzata al contenimento delle spese correnti) dettata in materia di incarichi e di spese per mostre convegni e rappresentanza, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli

atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'obbligo, dunque, di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di funzione di controllo interno dell'ente, permane e riguarda un singolo atto di spesa ed ha finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile. (*ex multis*, Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 231/2009/PAR del 14 maggio 2009, n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010; n. 243/2013/PAR del 17 giugno 2013, n. 3/21/REG del 14.01.2021; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 162/2015/PAR; Corte Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 74/2013/PAR).

Sul tema, inoltre, una peculiare disciplina è contenuta nell'art.14 della L.r. siciliana n.7 del 1992, così come precisato, per ultimo, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70 del 15.03.2022, e nell'art.12 della legge regionale siciliana n. 15/2015 .

In particolare, per tali tipologie di incarichi di consulenza (esperti del Sindaco):

- è possibile il conferimento per l'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza. L'oggetto, le finalità e le modalità di espletamento dell'incarico conferito all'esperto devono, quindi, essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi da conseguire da parte del Sindaco. I compiti assegnati all'esperto, infatti, non possono essere di tipo burocratico e/o di supporto all'effettuazione delle ordinarie attività gestionali, rientranti nelle competenze riservate agli uffici tecnici ed amministrativi dell'ente Locale, e neppure riguardare l'esercizio di funzioni attribuite ad altri organi. L'incarico di esperto del Sindaco non può assolutamente essere conferito, quindi, per sopperire a lacune di tipo organizzativo o funzionale, di fatto esistenti nella struttura burocratica, o a carenze nell'organico del personale amministrativo o tecnico dell'ente locale. (ex multis, Sez. appello Sicilia, sent. nn. 389/2014, 27/2016, 48/2017, 21/2019, 65/2019, 147/2021, 11/2020, 17/2022, 152/2022; Corte Cost., sent. n. 70 del 25/01-15/03/2022*);*

- la mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione. Dall'altro, la qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, e dalla documentata professionalità richiesta

perché possa essere "ampiamente motivato" il conferimento dell'incarico al soggetto che ne sia eventualmente privo;

- *la doverosa considerazione della peculiarietà dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico – considerazione che ha già condotto la Corte costituzionale a giustificare deroghe da parte del legislatore regionale alla disciplina dettata dall'art. 7, comma 6, t.u. pubblico impiego (sentenze n. 43 del 2019, n. 53 del 2012, n. 7 del 2011 e n. 252 del 2009) - consente di ammettere* ***il rinnovo*** *a opera del Sindaco nel corso del cui mandato l'incarico è stato originariamente conferito, per una durata che comunque non lo ecceda;*
- *non è necessario l'inserimento nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. deliberazione Sez. regionale di controllo per la Sicilia n. 33/2014) e non è richiesta la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 42, della legge 311/2004.*

Come , inoltre, di recente rammentato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 160/2020/REG), l'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: "*a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato*". La pubblicazione, che, a norma del comma 4 del medesimo art. 15, deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (art. 15 co. 2). Inoltre, in caso di omessa pubblicazione, "*il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta*" (art. 15 co. 3).

Con particolare riferimento al **PNRR**, l'art. 11 d.l. n. 36/2022, contenente "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*", convertito con modificazioni dalla l. n. 79/2022, ha aggiunto all'art. 1 legge 30/12/2020, n. 178, il comma 179-*bis* che prevede che "*Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 , o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018*".

Le procedure comparative di cui all'art. 10, comma 4, d.l. n. 44/2021, richiamate dalla disposizione appena citata, sono finalizzate al reclutamento a tempo determinato di personale "*al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027*", ai sensi dell'art. 1, comma 179, l. n. 178/2020.

Al fine di orientare e uniformare l'attività delle amministrazioni sottoposte a tale tipologia di controllo, infine, questa Sezione ha approvato, con deliberazione n.71/2023/INPR, le "*Linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, ai fini degli adempimenti di cui all'art.1, comma 173, della legge n.266/2005*".

2. Effettuato l'inquadramento normativo sui presupposti richiesti per il conferimento degli incarichi e sulla natura del controllo della Corte dei conti nella *subiecta materia*, la

Sezione prende atto delle misure conseguenziali adottate dall'Ente e, in particolare, del fatto che, in accoglimento ai rilievi della Sezione, ha provveduto, con determinazione sindacale n.14 del 2025, alla revoca dell'incarico di esperto del Sindaco conferito all'ing. Giglione.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana

ACCERTA

- che l'amministrazione, in considerazione del fatto che ha proceduto alla revoca, con determinazione sindacale n.14 del 2025, dell'incarico di esperto conferito all'ing. Giglione, ha adottato, in seguito alla Deliberazione n.162/ 2025/VSGO, dei provvedimenti per conformare la propria attività alle linee applicative e organizzative in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, approvate con deliberazione di questa Sezione n.111/2025/INPR, ed ai principi ulteriormente specificati nella presente delibera che definiscono i parametri di legittimità dell'atto di incarico, ai sensi della normativa vigente e degli indirizzi giurisprudenziali contabili;

RICHIEDE ALL'ENTE

la costante e puntuale osservanza delle disposizioni normative disciplinanti la materia *de qua*;

INVITA

- il Sindaco a inoltrare, annualmente, al Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 4, della L.r.7/92, una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione del Comune di Joppolo Giancaxio (AG);

- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 16.07.2025.

Il Magistrato Estensore — Il Presidente

(Giuseppe Vella) — (Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 18 luglio 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura